



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR**

Rapporto annuale 2006 dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR**

Rapporto annuale 2006 dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

Indice

1	Basi giuridiche	3
1.1	In generale	3
1.2	Legge sulla trasparenza	3
2	Revisione della legislazione sulla radiotelevisione	4
2.1	In breve	4
2.2	Legge sulla radiotelevisione	4
2.3	Ordinanza sulla radiotelevisione	5
2.4	Regolamento interno dell'AIRR	6
3	Composizione dell'Autorità di ricorso	7
4	Gestione dell'attività	7
5	Retrospettiva sulla giurisprudenza	8
5.1	Andamento dei casi	8
5.2	Trasmissioni impugnate	9
5.3	Giurisprudenza in generale	10
5.4	Gratuità della procedura di ricorso	11
6	Giurisprudenza dell'Autorità di ricorso: casi particolari	13
6.1	Decisione b. 522 del 27 gennaio concernente il lungometraggio «The Glimmer Man» diffuso dalla Televisione svizzero-tedesca (Schweizer Fernsehen)	13
6.2	Decisioni b. 530 e b. 532 del 30 giugno concernenti i messaggi pubblicitari per fare scaricare (download) video pornografici sul telefono cellulare diffusi da U1 TV e Star TV	15
6.3	Decisione b. 527 del 30 giugno concernente la trasmissione «Meteo» diffusa dalla Televisione svizzero-tedesca (Schweizer Fernsehen)	16
6.4	Decisione b. 535 del 14 settembre concernente il servizio «Streit um Erbschaft» («litigio in relazione a un'eredità») diffuso dalla Televisione svizzero-tedesca (Schweizer Fernsehen) nel quadro di «Rundschau»	18
7	Giurisprudenza del Tribunale federale	20
7.1	Sentenza 2A.653/2005 del 9 marzo	20
7.2	Sentenza 2A.40/2006 del 27 aprile (DTF 132 II 290)	21
8	Ambito internazionale	22
9	http://www.ubi.admin.ch	23
	Allegato I: composizione dell'Autorità e della segreteria	24
	Allegato II: Statistica comparativa per il periodo 1984-2006	25

1 Basi giuridiche

1.1 In generale

L'attività dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: AIRR o Autorità di ricorso) si fonda sull'articolo 93 capoverso 5 della Costituzione federale (di seguito: Cost.; RS 101), secondo il quale «i ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso». La legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) precisa l'organizzazione e i compiti dell'AIRR (art. 58 seg. LRTV) e disciplina la procedura per i ricorsi in materia di programmi (art. 62 segg. LRTV). Altre norme rilevanti per l'AIRR figurano nell'ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401), nel Regolamento del 5 novembre 1993 dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (RS 784.409), nelle concessioni delle emittenti e nella Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (RS 0.784.405).

1.2 Legge sulla trasparenza

Il 1° luglio è entrata in vigore la legge sulla trasparenza (RS 152.3), che prevede per ogni persona il diritto di **accedere ai documenti ufficiali**. Si stima che le attività dell'AIRR saranno toccate solo in misura molto marginale dagli effetti della nuova normativa. Le procedure di ricorso, infatti, sono escluse dal campo d'applicazione della legge; in proposito rimane valido il diritto delle parti di consultare gli atti. È da diverso tempo, inoltre, che l'Autorità di ricorso si adopera per offrire al pubblico la massima trasparenza possibile in relazione alle proprie attività.

2 Revisione della legislazione sulla radiotelevisione

2.1 In breve

Il 24 marzo, nel quadro della revisione totale della legislazione federale in materia radiotelevisiva, le Camere federali hanno adottato la nuova legge sulla radiotelevisione (nLRTV); in parallelo sono proseguiti i lavori per la nuova ordinanza sulla radiotelevisione. Dal canto suo, l'AIRR si è dedicata alla preparazione di un nuovo regolamento interno.

2.2 Legge sulla radiotelevisione

Nel processo di appianamento delle divergenze fra Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati si è dovuto decidere su una questione importante, d'interesse per l'AIRR, che era rimasta in sospeso: la competenza in materia di **vigilanza sulle disposizioni concernenti la pubblicità, la sponsorizzazione e le offerte promozionali**. Il Consiglio nazionale si è infine allineato alla soluzione proposta dal Consiglio degli Stati: quella di mantenere la sorveglianza in tali ambiti di competenza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). In tal modo, oltre a non vedersi attribuita la competenza per la vigilanza nei settori succitati, l'AIRR perde anche la responsabilità in relazione agli spot pubblicitari. È invece mantenuta la sua competenza a trattare i **ricorsi riguardanti il contenuto delle trasmissioni redazionali** (art. 83 cpv. 1 lett. a nLRTV). In futuro l'AIRR potrà anche accertare se il **rifiuto di accordare l'accesso al programma è illegale** (art. 97 cpv. 2 lett. b nLRTV).

La nuova LRTV implica alcuni cambiamenti pure sul piano della procedura di ricorso davanti all'AIRR: per esempio, potranno interporre ricorso anche le **persone giuridiche e altre associazioni** che dimostrino di avere uno stretto legame con la trasmissione (art. 94 cpv. 1 nLRTV) e le **deliberazioni dell'Autorità di ricorso** saranno di norma **pubbliche** (art. 97 cpv. 1 nLRTV). Per il rimanente, nella misura in cui la nuova LRTV non preveda diversamente, sono applicate le

disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

La nuova LRTV prevede per l'Autorità di ricorso la possibilità, a determinate condizioni, di comminare o infliggere **sanzioni amministrative** all'emittente rea di avere violato precisi obblighi prescritti dalla legge (art. 97 cpv. 4 nLRTV). In casi particolarmente gravi l'AIRR può anche proporre un divieto di diffusione o un onere che sarà disposto dal Dipartimento.

Una novità importante prevista dalla nuova legge riguarda la procedura di reclamo dinanzi agli organi di mediazione che, nel trattamento delle controversie, restano l'ente che precede l'AIRR (art. 91 segg. nLRTV). Soltanto la SRG SSR idée suisse potrà disporre di propri organi di mediazione. Per le altre emittenti, l'Autorità di ricorso designa per ciascuna delle tre lingue ufficiali **un organo di mediazione indipendente** regionale, che le è subordinato sul piano amministrativo e sottostà alla sua vigilanza.

2.3 Ordinanza sulla radiotelevisione

L'AIRR ha potuto esprimere il proprio parere nel quadro della consultazione sul progetto di nuova ordinanza sulla radiotelevisione (nORTV). In tale ambito ha presentato la proposta di mantenere in vigore la regolamentazione attuale, definita nell'articolo 53 ORTV, **concernente la composizione dell'Autorità di ricorso**. L'AIRR ha pure chiesto che le questioni tuttora in sospeso, relative agli organi di mediazione di ciascuna regione linguistica (p.es. indennizzo, nomina), siano disciplinate nella nuova ORTV. L'Autorità di ricorso ha infine proposto di rafforzare la **protezione della gioventù**: in pratica si tratterebbe di completare la nuova ORTV con una disposizione che obblighi l'emittente a **contrassegnare i programmi inadatti ai giovani con un'avvertenza acustica o un simbolo visivo**, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 22 capoverso 3 della direttiva dell'UE «Televisione senza frontiere» (89/552/CEE).

2.4 Regolamento interno dell'AIRR

Nel 2006, l'Autorità di ricorso ha adottato un nuovo regolamento interno che deve ancora essere approvato dal Consiglio federale.

Nel progetto di nuovo regolamento non è più contemplata la possibilità, nell'ambito della procedura di ricorso dinanzi all'AIRR, di **liquidare un ricorso per via conciliativa**, dato che questa modalità di risoluzione delle controversie non si è dimostrata efficace. La conciliazione, inoltre, rientra fra i compiti degli organi di mediazione che precedono l'Autorità di ricorso. L'AIRR intende fissare nel nuovo regolamento interno anche alcune novità introdotte da tempo nella prassi, come ad esempio la pubblicazione delle opinioni dissenzienti (le cosiddette «dissenting opinions»). È necessario regolamentare in particolare le modifiche richieste dalla nuova LRTV che interessano l'AIRR: si tratta **del carattere pubblico delle deliberazioni** (art. 97 cpv. 1 nLRTV), della **nomina degli organi di mediazione di ciascuna regione linguistica** e della **vigilanza su di essi** (art. 91 nLRTV).

3 Composizione dell'Autorità di ricorso

Nel 2006, la composizione dell'AIRR non ha subito cambiamenti (cfr. allegato 1). Il **periodo di carica** dei membri dell'AIRR e del suo presidente dura sino a **fine 2007**.

4 Gestione dell'attività

Nell'anno considerato, le **risorse finanziarie e di personale** a disposizione dell'AIRR sono rimaste immutate. Sul piano amministrativo, l'Autorità di ricorso è integrata nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), che gestisce il budget (credito di finanziamento). Anche nel 2006, il budget non è stato superato.

L'AIRR dispone di una **segreteria** composta di tre persone, per un totale di 1,7 posti di lavoro a tempo pieno (per i dettagli si rinvia all'allegato 1). Nicolas Capt, segretario giuridico, ha disdetto il contratto di lavoro per la fine settembre. Gli succederà Marianne Rais Amrein la quale entrerà in carica all'inizio del 2007.

Oltre all'attività ordinaria (istruzione delle procedure di ricorso, motivazione delle decisioni, lavori amministrativi), nel 2006 la segreteria si è occupata soprattutto dei lavori di revisione della nuova legislazione sulla radiotelevisione. Altri due punti forti della sua attività sono stati l'implementazione della nuova identità visiva delle autorità federali e il trattamento delle numerose richieste di informazioni e domande pervenute da autorità estere ma anche dal pubblico (vertenti, in quest'ultimo caso, su questioni procedurali e di protezione della gioventù).

5 Retrospettiva sulla giurisprudenza

5.1 Andamento dei casi

Nel 2006 sono stati interposti presso l'ARR, come l'anno precedente, **20 nuovi ricorsi**: 14 di essi (contro i 13 dell'anno precedente) erano **ricorsi popolari** ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettera a LRTV, secondo cui la persona ricorrente deve essere sostenuta da almeno altre 20 persone parimenti legittimate a ricorrere; cinque (contro i 7 del 2005) erano invece **ricorsi individuali** ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettera b LRTV, secondo cui la persona ricorrente deve provare di avere uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione o delle trasmissioni contestate. In un caso (diffusione del programma «Meteo» in dialetto svizzero-tedesco), l'ARR ha riconosciuto un interesse pubblico all'esame della decisione impugnata ed è entrata nel merito del ricorso nonostante questo fosse sprovvisto dei venti cofirmatari richiesti, conformemente a quanto prescritto all'articolo 63 capoverso 3 LRTV.

Per quanto riguarda il numero di ricorsi pervenuti, si osserva che nel quadro della sorveglianza sui programmi gli **organi di mediazione** che precedono l'ARR esplicano un'**importante funzione di filtro**. Secondo le stime dell'Autorità di ricorso, infatti, **più del 90 per cento** dei reclami presentati contro trasmissioni radiotelevisive trova una soluzione definitiva già davanti agli organi di mediazione.

Nel 2006 l'ARR ha evaso, pubblicando le relative decisioni, **22 ricorsi** (contro i 21 dell'anno precedente), 14 dei quali mediante una procedura con esame del merito (nel 2005: 18 casi). In otto casi non è entrata nel merito per motivi formali (nel 2005: 3 casi). I ricorrenti, che non avevano uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione contestata, non hanno potuto o voluto produrre le firme di altre 20 persone legittimate a ricorrere. Alla fine del 2006 erano ancora pendenti cinque procedure di ricorso. La durata delle procedure, dalla ricezione del ricorso alla pubblicazione della decisione, era compresa tra 1,5 e nove mesi, con una media di 4,6 mesi (nel 2005: 4,3 mesi).

Nell'anno considerato, l'Autorità di ricorso si è riunita **sei volte** in seduta plenaria (contro le 5 del 2005). Una delle riunioni è stata consacrata all'elaborazione del nuovo regolamento interno. La tradizionale seduta di due giorni si è tenuta a Zurigo. I membri hanno potuto visitare gli studi della Televisione svizzero-tedesca (Schweizer Fernsehen) e discutere con i responsabili dei programmi d'informazione. Un rappresentante di Presse TV ha presentato all'AIRR il funzionamento e la filosofia dell'emittente.

5.2 Trasmissioni impugnate

In tre casi, i ricorsi pervenuti all'AIRR avevano come oggetto **programmi radiofonici**; per il resto si trattava di ricorsi contro **trasmissioni televisive**. In totale sono state contestate 18 trasmissioni in lingua tedesca (nel 2005: 14) e due in lingua italiana (contro le 3 dell'anno precedente). Oggetto di ricorso sono stati nove programmi diffusi dal canale SF 1 della Televisione svizzero-tedesca (Schweizer Fernsehen), due trasmissioni radiofoniche di Radio DRS 1, due programmi della Televisione svizzera di lingua italiana TSI, due trasmissioni di Tele Züri e un programma ciascuno di Radio DRS 2, Presse TV, U1 TV, Star TV e SWISS TXT. Il denominatore comune della gran parte di queste trasmissioni è dato dal loro carattere informativo. Rispetto agli anni precedenti, però, nel 2006 nessun programma si è trovato più di altri al centro dei ricorsi presentati.

Sul piano dei contenuti, le trasmissioni informative contestate vertevano sugli argomenti più disparati: inutili iscrizioni nei registri, il commento a un'istruzione emessa dal Papa, la conduzione di un programma meteo in dialetto svizzero-tedesco, bibite per smaltire una sbornia, la rinuncia a diffondere le immagini delle caricature di Maometto, una manifestazione di persone d'origine africana contro il Consigliere federale Christoph Blocher, una lite per motivi di eredità, la rappresentazione di un'università privata o errori linguistici in testi pubblicati sul teletext.

5.3 Giurisprudenza in generale

Nell'anno considerato, l'AIRR ha **accolto quattro ricorsi** (2005: 6). Due di essi riguardavano alcuni spot pubblicitari di video pornografici da scaricare sul telefono cellulare, andati in onda nella programmazione notturna di Star TV e U1 TV. In queste decisioni l'AIRR si è occupata per la prima volta in modo approfondito di questioni legate alla **pornografia** (cfr. n. 6.2).

L'AIRR ha accolto un altro ricorso, concernente la trasmissione per consumatori «Kassensturz» diffusa da SF 1, nella quale è stata criticata la medicina tradizionale. Il Tribunale federale, accogliendo il ricorso di diritto amministrativo che era stato interposto, ha annullato la decisione presa dall'AIRR a maggioranza risicata (per 5 voti contro 4, con un'opinione divergente dei membri soccombenti). L'Autorità di ricorso aveva riconosciuto una violazione del **principio dell'oggettività** ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 prima frase LRTV. Alla fine del 2006, tuttavia, la motivazione per l'annullamento della decisione dell'AIRR da parte dell'Alta Corte non era ancora disponibile.

Di stretta misura (per 5 voti contro 4) l'AIRR ha accolto anche il ricorso presentato contro un servizio su un litigio in relazione a un'eredità («Streit um Erbschaft»), diffuso da SF1 nel quadro della cronaca d'informazione «Rundschau». Analogamente al caso di cui sopra, l'aspetto centrale era costituito dall'applicazione del principio dell'oggettività e, in particolare, dalla questione se gli errori in un servizio debbano essere considerati tanto gravi da portare a una violazione del diritto in materia di programmi o se, invece, essi toccano soltanto **elementi marginali** che non compromettono in modo rilevante la formazione dell'opinione nel pubblico (cfr. n. 6.4).

In una decisione relativa a un film d'azione, l'Autorità di ricorso ha precisato la propria giurisprudenza in merito alla fattispecie dell'**esaltazione e banalizzazione della violenza** (art. 6 cpv. 1 prima frase LRTV) applicata alle **trasmissioni d'intrattenimento** (cfr. n. 6.1).

Il ricorso concernente la conduzione, in dialetto svizzero-tedesco, del programma meteo di SF1 e SF2 ha fornito all'AIRR l'occasione per occuparsi per la prima volta in modo più approfondito delle pertinenti basi giuridiche (**art. 3 cpv. 6 della Concessione SRG SSR idée suisse**) (cfr. n. 6.3).

Un altro ricorso ha fornito all'AIRR l'occasione di esprimersi sulla questione se le **trasmissioni televisive diffuse via Internet** rientrano o meno nel campo d'applicazione della LRTV e soggiacciono quindi al diritto in materia di programmi. Il ricorrente non aveva rispettato i termini per l'inoltro del reclamo all'organo di mediazione, come stabilito dall'articolo 60 capoverso 1 LRTV, sostenendo che il servizio contestato poteva ancora essere scaricato dall'archivio internet dell'emittente. L'AIRR ha concluso che, nella fattispecie, l'ordine di trasmissione e l'ora di diffusione non erano stabiliti come in un vero programma ai sensi dell'articolo 1 LRTV. Trasmissioni televisive scaricabili da un **archivio elettronico** non costituiscono un programma o informazioni presentate in maniera analoga. L'Autorità di ricorso ha quindi confermato la sua giurisprudenza, ribadendo che simili trasmissioni non rientrano nel campo d'applicazione della LRTV o del diritto in materia di programmi rilevante per l'AIRR.

5.4 Gratuità della procedura di ricorso

Secondo l'articolo 66 LRTV, la procedura dinanzi all'Autorità di ricorso è di norma gratuita, fatta eccezione per i casi di ricorso temerario. Una decisione del Tribunale federale ha relativizzato la gratuità della procedura di ricorso (cfr. n. 7.2). Nel caso in questione, la ricorrente ha interposto presso l'AIRR un ricorso individuale ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettera b LRTV contro un servizio di «Kassensturz». L'Autorità ha accolto tale ricorso, ma il Tribunale federale ha annullato la relativa decisione a seguito di un ricorso di diritto amministrativo presentato dalla SRG SSR idée suisse. L'Alta Corte ha imposto alla ricorrente dinanzi all'AIRR (alla quale è stata riconosciuta la qualità di parte pur non avendo essa adito il Tribunale federale) il pagamento di una tassa di giustizia di 2000 franchi, conformemente all'articolo 156 capoverso 1 in com-

binato disposto con gli articoli 153 e 153a dell'Organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110). Alla ricorrente non sono state addossate delle ripetibili, poiché la SRG SSR idée suisse, nel settore dei programmi, è incaricata di svolgere compiti pubblici e non è stata patrocinata da un avvocato nella procedura davanti al Tribunale federale.

La gratuità della procedura di ricorso dinanzi all'AIRR per chi presenta un ricorso popolare ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettera a LRTV non è modificata in alcun modo dalla sentenza del Tribunale federale. Quest'ultima relativizza invece notevolmente la situazione per le persone che provino di avere uno stretto legame con l'oggetto della o delle emissioni contestate, conformemente all'articolo 63 capoverso 1 lettera b LRTV. La **gratuità della procedura**, infatti, è un elemento centrale del diritto costituzionale di interporre ricorso in materia di programmi. Se un'emittente inoltra un ricorso di diritto amministrativo contro una decisione dell'AIRR e il Tribunale federale lo accoglie, la persona interessata – alla quale è riconosciuta la qualità di parte pur non avendo essa adito il Tribunale federale – è tenuta a pagare una tassa di giustizia e se del caso le ripetibili. Questo anche se rinuncia a prendere posizione, a presentare proposte e, più in generale, a esercitare i propri diritti di parte.

Il 1° gennaio 2007 entra in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) che, all'articolo 66 capoverso 1, seconda frase, prevede per il Tribunale federale la possibilità di rinunciare ad addossare alle parti le spese giudiziarie se le circostanze lo giustificano (cfr. anche FF 2001 3863). L'AIRR auspica che la problematica relativa ai ricorsi in materia di programmi sia considerata come una delle circostanze particolari che giustificano una rinuncia all'addebito delle spese, in particolare quando la persona interessata rinuncia a esercitare i propri diritti di parte dinanzi al Tribunale federale. L'Autorità di ricorso ha notificato per iscritto all'Alta Corte la sua posizione.

6 Giurisprudenza dell’Autorità di ricorso: casi particolari

Qui di seguito è presentata una sintesi di alcune decisioni emanate dall’Autorità di ricorso nell’anno in esame. I testi integrali possono essere consultati on-line e scaricati in forma anonima dal sito internet dell’AIRR.

6.1 Decisione b. 522 del 27 gennaio

concernente il lungometraggio «The Glimmer Man» diffuso dalla Televisione svizzero-tedesca (Schweizer Fernsehen)

Nella scelta e nella programmazione oraria dei film d’intrattenimento con contenuti violenti le emittenti televisive devono rispettare particolari principi dell’obbligo di diligenza.

Fattispecie: il 13 agosto alle ore 22.50 la Televisione svizzero-tedesca (Schweizer Fernsehen) ha trasmesso il lungometraggio «The Glimmer Man» (USA 1996). Al centro di questo film d’azione vi sono due poliziotti alla ricerca di un pluriomicida che perpetra i suoi crimini a Los Angeles. Il personaggio principale è interpretato dal celebre attore di gialli-polizieschi Steven Seagal. Il ricorrente, sostenuto da 87 persone, aveva contestato due scene in cui i due poliziotti avrebbero applicato metodi di tortura (p.es. durante un interrogatorio viene sparato un colpo in una gamba). «The Glimmer Man» violerebbe pertanto due disposizioni in materia di diritto dei programmi: da un lato, la violazione di principi dello Stato di diritto compromette la salvaguardia della sicurezza pubblica (art. 6 cpv. 1 prima frase LRTV), dall’altro si constata un’esaltazione/banalizzazione della violenza (art. 6 cpv. 1 ultima frase LRTV).

Considerandi: «The Glimmer Man» non si presta a promuovere una politica contraria allo Stato di diritto, tanto meno le scene contestate sono in grado di compromettere realmente la sicurezza pubblica di diritto. Da un genere cinematografico quale il film d’azione, il cui scopo primario è l’intrattenimento, non ci si può attendere un comportamento conforme ai principi dello Stato

di diritto. Il carattere fittizio del film e delle scene contestate è chiaramente riconoscibile al pubblico.

Per quanto concerne la fattispecie dell'esaltazione/banalizzazione della violenza, è determinante che il montaggio e gli elementi figurativi del film consentano un **distanziamento dalle scene di violenza**. Nessuna importanza hanno invece l'intento e l'esito artistico di un film (**precisazione della giurisprudenza**). In «The Glimmer Man» parecchi elementi figurativi creano la dovuta distanza dai contenuti in parte molto violenti. È evidente che i due protagonisti hanno poco in comune con dei veri poliziotti. Il personaggio interpretato da Steven Seagal risalta sia per il suo particolare aspetto esteriore che per il suo atteggiamento interiore. In quanto buddista, e dunque predicatore della non violenza, infrange a più riprese i suoi principi. Le scene dei combattimenti servono soprattutto a far sì che gli attori possano dar prova delle proprie abilità nelle arti marziali. Nell'insieme, «The Glimmer Man» si può assimilare a una sorta di favola in cui viene fatta una netta e semplice distinzione tra il bene e il male; per il resto non c'è praticamente spazio per la differenziazione e l'approfondimento. L'orario di diffusione (22.50) soddisfa le esigenze poste in materia di programmi.

Per questi motivi l'AIRR è giunta alla conclusione che la violenza non è esaltata/banalizzata e ha pertanto respinto il ricorso all'unanimità. Il moltiplicarsi di scene di sfrenata violenza solleva senz'altro degli interrogativi. In particolare vi è il rischio che la soglia di ritegno nella diffusione di film dal contenuto violento venga sempre più abbassata. La violenza costituisce inoltre un problema sociale di crescente importanza. Indipendentemente dal ruolo svolto dalla televisione, nella scelta della programmazione dei film di intrattenimento dai contenuti violenti, le emittenti devono rispettare i principi dell'obbligo di diligenza.

6.2 Decisioni b. 530 e b. 532 del 30 giugno

concernenti i messaggi pubblicitari per fare scaricare (download) video pornografici sul telefono cellulare diffusi da U1 TV e Star TV

Le immagini con contenuti sessuali non devono essere fine a sé stesse e non devono degradare l'essere umano, per scopi d'intrattenimento, a oggetto di tendenze voyeuristiche.

Fattispecie: ogni giorno dopo la mezzanotte, U1 TV e STAR TV mandano in onda un programma erotico. I ricorsi contro le due emittenti presentati all'AIRR riguardavano soprattutto i blocchi pubblicitari trasmessi a febbraio e a marzo nel quadro di questi programmi notturni, in particolare gli spot che pubblicizzavano la possibilità di scaricare (download) video pornografici sul telefono cellulare.

Considerandi: le sequenze di video mostrate durante gli spot coprono i principali organi genitali. Tuttavia, i titoli dei video scaricabili (p.es. «Handy Porno Kino», «MMS-Porno-Abo», «Best of US Pornos», «Porno-Heidi»), le precisazioni pubblicitarie supplementari (p.es. «20 ragazze, 500 ragazzi e 3 litri di sperma») e le scritte in sovrapposizione riguardanti l'offerta di pratiche eterosessuali o omosessuali non lasciano ombra di dubbio sul contenuto pornografico dei prodotti pubblicizzati.

La giurisprudenza dell'Autorità di ricorso si è finora limitata a programmi con contenuto erotico. Rispetto a questi, nelle trasmissioni con immagini pornografiche il carattere sessuale è più marcato, diretto, primitivo ed esclusivo. Le pratiche sessuali sono mostrate in modo esplicito, volgare e spesso mettendo volutamente in evidenza gli organi sessuali. L'insistente accentuazione dell'atto sessuale esclude praticamente tutti gli altri legami interpersonali. Le immagini pornografiche sono principalmente finalizzate al lascivo interesse del pubblico nei confronti delle pratiche sessuali. Inoltre, si tratta perlopiù di trasmissioni contrarie alla morale pubblica secondo l'articolo 6 capoverso 1

secondo periodo LRTV, poiché il fatto di mostrare le diverse posizioni dell'atto sessuale è fine a sé stesso. Inoltre, i protagonisti sono degradati, per scopi d'intrattenimento, a oggetto di tendenze voyeuristiche. Il carattere contrario al diritto in materia di programmi che contraddistingue le immagini pornografiche non viene meno neppure con la messa in onda dopo le 23 o con appositi messaggi che ne specificano il contenuto.

La disposizione della LRTV riguardante la morale pubblica ha carattere generale. Si applica sia alle emissioni dal contenuto redazionale che agli spot pubblicitari. Gli spot contestati costituiscono una minaccia per la morale pubblica conformemente all'articolo 6 capoverso 1 secondo periodo LRTV, in quanto veicolano e diffondono contenuti immorali, degradanti e pericolosi per i giovani. Un'immagine della sessualità unilaterale e degradante che esclude praticamente tutti gli altri legami interpersonali è veicolata come norma. Ciò danneggia i giovani in un'età in cui lo sviluppo non è ancora completo, potendo causare una percezione distorta della sessualità. Per questi motivi l'AIRR ha accolto all'unanimità i ricorsi contro gli spot che pubblicizzano il download di video pornografici sul telefono cellulare. Star TV ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale federale.

6.3 Decisione b. 527 del 30 giugno concernente la trasmissione «Meteo», diffusa dalla Televisione svizzero-tedesca (Schweizer Fernsehen)

La Televisione svizzero-tedesca (Schweizer Fernsehen) è libera di scegliere la lingua della conduzione (dialetto tedesco o tedesco standard) a meno che le disposizioni in materia di programmi non prevedano per determinate trasmissioni l'impiego della lingua standard.

Fattispecie: la Televisione svizzero-tedesca (Schweizer Fernsehen) manda in onda quattro volte al giorno la trasmissione «Meteo» su SF 1 e su SF 2. Fino a poco tempo fa, questo programma della durata di circa quattro minuti,

trasmesso intorno alle 19.55 in coda all'edizione principale del telegiornale, era condotto in tedesco standard. Adesso, invece, viene condotto in svizzero-tedesco, più precisamente nella variante dialettale del moderatore di turno. Secondo il ricorrente le persone che non capiscono il dialetto vengono così emarginate.

Considerandi: la **base in materia di diritto dei programmi** rilevante per la valutazione del caso è costituita dall'**articolo 3 capoverso 6 della Concessione SRG SSR idée suisse**. Questa disposizione stabilisce che le emissioni d'informazione importanti che interessano un pubblico al di là della regione linguistica e della frontiera nazionale devono essere, di norma, presentati in lingua e non in dialetto. Questo vale in particolare per tutti i «notiziari diffusi nelle singole regioni linguistiche».

La «Meteo» non è un notiziario, ma un'emissione d'informazione importante. In particolare la trasmissione delle 19.55 può contare regolarmente su un pubblico che, considerati gli standard svizzeri, è vasto. Gli elevati indici d'ascolto provano che quasi tutti, per diversi motivi, nutrono un grande interesse per le evoluzioni della meteo e che pertanto seguono assiduamente e con una certa partecipazione la trasmissione. Le informazioni veicolate consentono ai telespettatori di prendere decisioni che riguardano la sfera privata. In molti casi l'interesse è anche dei settori economici (p.es. agricoltura, turismo).

La «Meteo» non soddisfa però tutti i criteri menzionati nella Concessione. In particolare, nei confronti della trasmissione meteorologica non sussiste un interesse che va al di là della regione linguistica e della frontiera. Inoltre, l'Autorità di ricorso ha accertato che in relazione a questa trasmissione esistono anche motivi che giustificano palesemente un'eccezione alla regola della lingua standard. Le principali informazioni della «Meteo» sono infatti accessibili anche ai telespettatori che non comprendono il dialetto del moderatore. Praticamente tutte le informazioni veicolate sono supportate da materiale visivo pertinente e di facile comprensione (p.es. immagini satellitari, valori

delle temperature, simboli meteorologici). Per questi motivi e in virtù dell'autonomia nella concezione dei programmi di cui all'articolo 5 capoverso 1 LRTV, la conduzione della «Meteo» in svizzero-tedesco non è contraria al diritto in materia di programmi.

La crescente diffusione del dialetto nelle trasmissioni della Televisione svizzero-tedesca non è priva di problemi. Da un lato, l'uso dei dialetti è un'espressione importante dell'identità culturale. Dall'altro, rende difficile la coesione e la comprensione reciproca con persone di altre regioni linguistiche della Svizzera oppure straniere, aspetto questo che rientra tra i compiti propri di un'emittente finanziata con i proventi del canone quale la SSR SRG idée suisse. Ma, considerato che la conduzione in svizzero-tedesco della «Meteo» non viola alcuna disposizione in materia di programmi, l'AIRR ha respinto il ricorso all'unanimità.

6.4 Decisione b. 535 del 14 settembre

concernente il servizio «Streit um Erbschaft» («litigio in relazione a un'eredità») diffuso dalla Televisione svizzero-tedesca (Schweizer Fernsehen) nel quadro di «Rundschau»

Se in un servizio informativo sono trattati prioritariamente due temi occorre rispettare il principio dell'oggettività per entrambi.

Fattispecie: il 12 aprile, nell'ambito della trasmissione settimanale «Rundschau» di SF 1 è andato in onda un servizio di circa nove minuti intitolato «Streit um Erbschaft» («litigio in relazione a un'eredità»). Esso era incentrato sul ruolo che un avvocato zurighese aveva avuto in relazione all'eredità di una vedova germanica. L'eredità comprendeva un'importante collezione di quadri, tra cui dipinti di Ferdinand Hodler e Franz Marc. L'avvocato zurighese ha presentato ricorso contro il servizio davanti all'AIRR, ritenendolo per diversi motivi non oggettivo.

Considerandi: il servizio contestato si compone di due parti interdipendenti. La prima affronta la questione della capacità di ricevere (per assenza di motivi di indegnità) del ricorrente nella sua veste di ex-avvocato della testatrice. La seconda parte è dedicata al futuro della collezione di quadri.

In relazione alla trattazione del tema della capacità di ricevere, il ricorrente ha potuto esprimere nei dettagli il suo diritto nei confronti della libertà di disporre del testatore. La trasmissione ha menzionato correttamente i fatti importanti concernenti il caso dell'eredità in questione e, in generale, la capacità di ricevere (per assenza di motivi d'indegnità) degli avvocati. Al riguardo il **principio dell'oggettività** di cui all'articolo 4 capoverso 1 primo periodo LRTV non è stato violato.

Quanto alle conseguenze del litigio sul futuro della collezione di quadri, il servizio ha destato l'impressione che soltanto in caso di esito negativo della procedura del ricorrente davanti al Tribunale federale i quadri sarebbero stati esposti al museo d'arte di Basilea e resi così accessibili al pubblico. La «Rundschau» ha ommesso di menzionare che anche il ricorrente voleva mettere la collezione a disposizione di un museo adeguato, in un primo tempo per venti anni quale prestito gratuito. Questo importante fatto non è stato menzionato nel servizio. In relazione a questa parte del servizio, il pubblico non è stato messo nelle condizioni di potersi fare la giusta opinione. Su questo punto, il principio dell'oggettività è stato pertanto violato.

L'AIIR può di norma accogliere oppure respingere i ricorsi in materia di programmi. Se in una trasmissione informativa sono trattati prioritariamente due temi, il ricorso deve essere accolto già solo perché l'emittente ha violato il principio dell'oggettività riguardo a uno dei temi affrontati. Nella fattispecie in questione, omettendo di menzionare la promessa di prestito dell'avvocato zurighese è stato taciuto un fatto importante ed è stato così violato il principio dell'oggettività. L'AIIR ha pertanto considerato il ricorso fondato anche nel suo insieme e l'ha accolto. La decisione è stata presa con un'esigua maggioranza (5:4). La SSR SRG idée suisse ha impugnato la decisione al Tribunale federale.

7 Giurisprudenza del Tribunale federale

Nel 2006 sono state pronunciate tre nuove sentenze della II sezione di diritto pubblico del Tribunale federale in relazione a decisioni dell'AIIR impuginate mediante ricorso di diritto amministrativo. Il Tribunale federale non è entrato nel merito di un ricorso di diritto amministrativo, poiché non sussisteva il diritto di ricorrere ai sensi dell'articolo 103 capoverso 1 lettera a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110). Inoltre, due procedure sono tuttora pendenti (cfr. n. 6.2 e n. 6.4) e una motivazione della sentenza non è ancora stata emessa (cfr. n. 5.3).

7.1 Sentenza 2A.653/2005 del 9 marzo

Con la decisione del 25 agosto 2005 l'AIIR aveva accolto due ricorsi contro il servizio **«Management-Kurse: Viel Geld für Titel mit Makel» («Corsi di management: molti soldi per un diploma non esente da macchia»)** diffuso dalla Televisione svizzero-tedesca (Schweizer Fernsehen) nell'ambito della trasmissione «Kassensturz». Il 9 marzo, il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo interposto contro detta decisione. Dal punto di vista del diritto in materia di programmi è lecito analizzare in modo molto critico la validità del ciclo di formazione della più importante scuola MBA. In relazione all'entità delle critiche sono però stati oltrepassati i limiti ammissibili per un servizio d'inchiesta. Sono state omesse importanti informazioni che avrebbero consentito al pubblico di poter ridimensionare il quadro negativo e di formarsi, alla luce della piena conoscenza della posizione della scuola, una propria opinione in modo oggettivo. Nel rispetto del principio dell'oggettività sarebbero stati necessari una maggiore distanza dal proprio prodotto e un più equo spazio per il punto di vista della scuola. Nel servizio non sono stati presentati i suoi migliori argomenti, bensì quelli che non contrastavano o confermavano presso il pubblico l'impressione voluta dall'emittente.

7.2 Sentenza 2A.40/2006 del 27 aprile (DTF 132 II 290)

Con la decisione del 25 agosto 2005, l'ARR aveva accolto un ricorso contro un servizio andato in onda nell'ambito della rubrica umoristica «**Dipl. Ing. Paul Ochsner**» della trasmissione «Kassensturz». Secondo i ricorrenti, il pubblico avrebbe avuto l'impressione che il prodotto non dovesse essere preso troppo sul serio e che non fosse nemmeno funzionale.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato contro la decisione dell'ARR. La decisione dell'Autorità di ricorso prende poco in considerazione gli elementi umoristici e il contesto dell'emissione in sé. Considerata la tipologia della rubrica, il pubblico è cosciente delle semplificazioni, delle esagerazioni e di un certo tono scherzoso. In un simile contesto, si può attribuire soltanto un valore limitato al principio dell'oggettività, anche se presentando un prodotto realmente esistente potrebbe esserci un certo giudizio di valore. Il giudizio «ADATTO» o «INADATTO» non ha il valore che avrebbe se fosse formulato nel quadro di un test serio.

Inoltre il Tribunale federale precisa che la sorveglianza sui programmi radiotelevisivi ha primariamente per scopo di proteggere la formazione delle opinioni del pubblico da manipolazioni di un certo peso. Per contro, diversamente dal diritto di risposta, concepito quale protezione giuridica del singolo, tale attività di controllo è volta a verificare le trasmissioni nell'interesse pubblico e a garantire la libera formazione della volontà quale importante elemento di democrazia. In particolare, la sorveglianza sui programmi non protegge gli attori economici da un servizio che presenta in maniera umoristica un loro prodotto.

8 Ambito internazionale

Nell'ambito della **European Platform of Regulatory Authorities** (di seguito: **EPRA**), di cui l'AIIR fa parte dal 1996, come ogni anno anche nel 2006 hanno avuto luogo due sedute: una a Elsinore in Danimarca (dal 17 al 19 maggio) e l'altra a Dubrovnik (dal 4 al 6 ottobre). Per l'AIIR, i temi più rilevanti sono stati gli ultimi sviluppi giuridici a livello europeo, lo scambio di idee con altre autorità, ma soprattutto gli aspetti concernenti la propaganda politica. Anche gli aspetti relativi al campo d'applicazione delle legislazioni in materia radio-televisiva riguardo ad altri canali di diffusione dei programmi, quali Internet o il telefono cellulare, sono stati d'interesse per l'AIIR.

L'EPRA è un organo indipendente di cui fanno parte le autorità nazionali di sorveglianza in materia radiotelevisiva (per maggiori informazioni: <http://www.epra.org>); in esso sono rappresentate 49 istanze di 41 Paesi europei (incluso Israele). La Commissione europea e il Consiglio d'Europa hanno uno status di osservatore.

9 <http://www.ubi.admin.ch>

L'Autorità di ricorso in materia radiotelevisiva dispone di un proprio **sito Internet** (indirizzo: <http://www.ubi.admin.ch>), la cui parte redazionale è gestita dalla segreteria. Oltre a informazioni generali concernenti l'organizzazione e i compiti dell'autorità, la procedura in materia di programmi e le condizioni per interporre ricorso, sul sito sono riportate, nella lingua originale, tutte le decisioni pubblicate dal novembre 1998 ad oggi e diversi link utili. Una **banca dati** trilingue permette di operare una ricerca mirata con l'ausilio di otto diversi criteri.

La segreteria dell'AI RR ha avviato i lavori per un **nuovo sito Internet** che sarà attivato con l'entrata in vigore della nuova LRTV.

Allegato I: composizione dell'Autorità e della segreteria

Memברי dell'AIRR


	In carica dal	Scadenza del mandato
Denis Barrelet (giornalista e prof. universitario, BE)	01.01.1997 Presidente	31.12.2007
Regula Bähler (avvocato, ZH)	01.01.2001 Vicepresidente	31.12.2007
Paolo Caratti (avvocato e notaio, TI)	01.01.2004	31.12.2007
Carine Egger Scholl (avvocato, BE)	01.01.2004	31.12.2007
Barbara Janom Steiner (avvocato, GR)	01.01.2001	31.12.2007
Heiner Käppeli (vicedirettore MAZ, LU)	01.05.2002	31.12.2007
Denis Masmajan (giornalista GE)	01.01.1997	31.12.2007
Alice Reichmuth Pfammatter (giudice cantonale, SZ)	01.01.2001	31.12.2007
Claudia Schoch (redattrice, ZH)	01.02.2005	31.12.2007

Segreteria dell'AIRR

Segreteria giuridica	In carica dal	Impiego al
Pierre Rieder (responsabile)	01.10.1997	90 %
Nicolas Capt	01.10.2004 fino al 30.09.2006	30 %

Cancelleria	In carica dal	Impiego al
Heidi Raemy	18.04.1994 fino al 30.04.2006	50 %
Nadia Mencaccini	01.05.2006	50 %

Allegato II: Statistica comparativa per il periodo 1984-2006



1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RECLAMI / CASI

Interposti	39	23	21	18	24	32	40	50	18	16	13	28
Liquidati	31	25	23	16	17	36	35	42	29	22	10	23
Riportati	8	6	4	6	13	9	14	21	10	4	8	13

TIPO DI RECLAMO

Popolare	11	8	6	5	9	11	31	33	10	7	9	16
Individuale	28	15	15	13	15	21	9	17	8	9	4	12

DIFFUSORI CHIAMATI IN CAUSA

Radio	13	8	5	6	4	10	7	15	6	4	5	4
Televisione	26	15	16	12	20	22	33	35	12	12	8	24

SSR / RDRS	11	6	3	3	3	7	6	13	5	2	4	3
SSR / TVDRS / SF	13	9	12	7	14	16	29	29	11	8	5	20
SSR / RSR	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
SSR / TSR	9	5	5	4	4	5	4	3	1	3	1	3
SSR / RSI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
SSR / TSI	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
SSR / Radio Rumantsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSR / diverse emissioni	1	0	1	1	2	0	0	2	0	2	0	0
Radio locali	1	0	1	2	1	1	0	2	1	0	0	1
Televisioni locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre televisioni private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Diffusori stranieri	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Teletext	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MODO DI LIQUIDAZIONE

Conciliazione	0	0	0	0	0	6	2	1	2	1	0	2
Lettera conciliatoria	3	2	1	3	2	6						
Decisioni d'irricevibilità	3	6	5	1	0	10	7	8	1	9	3	6
Decisioni nel merito	23	16	13	10	14	12	24	32	23	12	7	14
Ritiro del reclamo	2	1	4	2	1	2	2	1	3	0	0	1

DECISIONI NEL MERITO

Senza violazione della legge	23	14	13	10	11	10	24	29	21	11	8	10
Violazione della legge	0	2	0	0	3	2	0	3	2	1	2	4

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

RECLAMI / CASI

Interposti	21	25	18	25	25	22	18	14	25	20	20	555
Liquidati	29	24	16	28	26	20	18	17	20	21	22	550
Riportati	5	6	8	5	4	6	6	3	8	7	7	

TIPO DI RECLAMO

Popolare	17	20	14	20	25	16	15	12	20	13	15	343
Individuale	4	5	4	5	0	6	3	2	5	7	5	212

DIFFUSORI CHIAMATI IN CAUSA

Radio	3	2	2	4	2	3	7	2	1	2	3	118
Televisione	18	23	16	21	23	19	11	12	24	18	17	437

SSR / RDRS	2	2	2	2	2	1	4	2	0	2	3	88
SSR / TVDRS / SF	17	16	11	13	16	12	5	7	19	11	7	307
SSR / RSR	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	8
SSR / TSR	0	4	4	2	1	1	4	2	1	1	0	67
SSR / RSI	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6
SSR / TSI	0	1	0	1	1	3	0	1	3	5	2	24
SSR / Radio Rumantsch	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SSR / diverse emissioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11
Radio locali	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	12
Televisioni locali	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4
Altre televisioni private	0	1	0	3	5	3	2	2	1	1	3	22
Diffusori stranieri	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Teletext	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3

MODO DI LIQUIDAZIONE

Conciliazione	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Lettera conciliatoria												17
Decisioni d'irrecevibilità	14	7	2	4	4	5	1	3	3	3	8	113
Decisioni nel merito	14	17	14	22	22	15	17	12	16	18	14	381
Ritiro del reclamo	0	0	0	2		0	0	2	1	0	0	24

DECISIONI NEL MERITO

Senza violazione della legge	13	13	10	14	19	14	10	11	12	11	10	321
Violazione della legge	1	4	4	8	3	1	7	1	4	7	4	63

**Autorità indipendente di ricorso in
materia radiotelevisiva AIRR**

Casella postale 8547

3001 Berna

Tel. ++41 (0)31 322 55 38

Fax ++41 (0)31 322 55 58

www.ubi.admin.ch

www.airr.admin.ch (dal 1° aprile 2007)